

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 4/A bis

Roma, 10/07/2024

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Capo Dipartimento
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO

All'Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale
CAPANNELLE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Copertura assicurativa "RCT" – Vademecum e manuale denuncia sinistri

In riferimento alla circolare ONA 4/A del 1/7/2024 "Copertura assicurativa "RCT" - Anticipazione e rimborso delle spese legali ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 emessa dalla Società Liberty Mutual Insurance SE", l'Ente ha chiesto al broker di predisporre un vademecum informativo per esemplificare le garanzie poste a tutela, nonché un manuale esplicativo.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Al riguardo si trasmette la relativa documentazione.

IL PRESIDENTE
Gorelli



POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

INFORMAZIONI GENERALI COPERTURA RCT

DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2026.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutto il Personale in servizio del Corpo Nazionale, ex Art. 6 D.Lgs 139/06.

MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 6.000.000,00 per singolo sinistro, in ogni caso, il massimo esborso annuale per tutti i sinistri denunciati, non potrà superare la somma di euro 10.000.000,00 (Massimale aggregato annuale). Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di euro 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

FRANCHIGIA

Le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia per singolo sinistro e/o Assicurato pari ad euro 0,00.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

La Società si obbliga a tenere indenne il Personale in attività appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, nei limiti dei massimali fissati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali personalmente e civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto colposo e non doloso accidentale verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.

B) RESPONSABILITA' DELL'ENTE

La Società si obbliga a tenere indenne L'Ente "Corpo dei Vigili del Fuoco", nei limiti dei massimali fissati in polizza, per quanto questi debba pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, posti in essere dagli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco ed in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.

VALIDITÀ TEMPORALE

Loss Occurrence: l'operatività della garanzia è relativa ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.

•

PRINCIPALI ESTENSIONI

• Si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da:

- a) danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso al Corpo dei Vigili del Fuoco;
- b) danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi cagionati in occasione di lavori di scavo o rinterro effettuati con escavatori o macchine movimento terra in generale;
- c) danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- d) danni causati da scavo, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, sia nel caso siano eseguiti dall'Assicurato;
- e) obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni;

- f) quanto previsto dell'art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso all'Ente e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
- g) circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso all'Ente non soggetti a tale normativa, compresa la circolazione di velocipedi, velocipedi a pedalata assistita, veicoli a trazione elettrica non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA, veicoli non a motore, veicoli a mano ed a trazione animale;
- h) interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- i) contaminazione o da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da un evento di natura accidentale e/o improvvisa. L'assicurazione comprende altresì, nei limiti previsti dalla garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l'obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
- j) danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a. direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, silicio;
- b. da detenzione od impiego di sostanze radioattive, nonché da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione
- c. da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni derivanti o connessi a:

- d. fatti dolosi
- e. danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali
- f. responsabilità amministrativa ed amministrativo – contabile
- g. rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria l'assicurazione;
- h. inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
- i. perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione;
- j. impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- k. derivanti dalla proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore e simili;
- l. dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a

- seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- m. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio
 - n. dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; per multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
 - o. organismi geneticamente modificati;
 - p. alle opere in costruzione;
 - q. fuochi d'artificio, eccezion fatta per il rischio della committenza;
 - r. cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Amministrazione;
 - s. derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, muffe, funghi tossici, difenili policlorati (PCB).
 - t. in qualsiasi modo connessi ad alluvioni o esondazioni di corsi d'acqua, terremoto o fenomeni tellurici in genere.
 - u. a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato. Tali danni sono comunque esclusi anche se generati da:
 - o - atto doloso informatico (Cyber crime)
 - o - denial of service
 - o - disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing
 - o - interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.
 - v. abuso di potere
 - w. sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

MANUALE DENUNCIA SINISTRI



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA

PER IL PERSONALE DEL

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)

Presso il MINISTERO DELL'INTERNO

LUGLIO 2024

INDICE

Avvertenze di carattere generale	3
Polizza Rc Terzi/Professionale	5
Polizza Tutela Legale	7
REFERENTI GBSAPRI.....	9

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

DENUNCIA SINISTRO

Tutti gli atti che l'Assicurato compie in questa fase sono assoggettati alla disciplina regolata dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per cui:

- ritardi nel presentare la denuncia;
- errate od omesse informazioni;

possono comportare la perdita totale del diritto alla prestazione assicurativa se l'inosservanza è di natura dolosa, ovvero la perdita parziale (in ragione del pregiudizio arrecato) in ipotesi di colpa.

Il diritto ad ottenere la prestazione assicurativa è regolato dall'articolo 2952 del Codice Civile che fissa, detto termine, in due anni dal verificarsi dell'evento sul quale il diritto si fonda, ovvero (per le garanzie da "Responsabilità Civile") da quando si è ricevuta la prima richiesta di risarcimento.

N.B.: Nei casi di "GARANZIA DIRETTA" la semplice comunicazione del sinistro non è interruttiva rispetto ai termini di prescrizione.

ACCERTAMENTO E STIMA DEL DANNO

- L'Assicurato deve assolutamente astenersi dall'assumersi la Responsabilità del fatto nei confronti della/e controparte/i;
- Deve evidenziare all'Assicuratore gli elementi a sua conoscenza utili ad una valida difesa;
- Deve collaborare con l'Assicuratore (e con i tecnici da questi incaricati) per tutti gli accertamenti, sopralluoghi o rilievi che dovesse ritenere necessari;
- Deve trasmettere tempestivamente al Broker, in copia, qualsiasi atto giudiziario dovesse ricevere.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

- **Garanzie da “Responsabilità Civile e Tutela legale”**

Qualsiasi risarcimento che, per opportunità, si voglia effettuare direttamente alla controparte e qualsiasi incarico legale / consulenziale che presuppongano un successivo rimborso da parte dell'Assicuratore deve essere preventivamente concordato, tramite il Broker, con l'Assicuratore stesso.

FORMA DI COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni cui l'Assicurato è tenuto per contratto debbono essere fatte, per ritenersi valide, con mail ordinaria (ufficiosinistri@gbsapri.it) o PEC (sinistri@pec.gbsapri.it) alla sede del Broker.

Rc Terzi/Professionale

In breve

- Inviare denuncia a GBSAPRI, con indicazione del nominativo del legale incaricato che andrà indicato, da parte del Broker, alla Compagnia di assicurazioni, la quale potrà eventualmente manifestare il proprio dissenso;
- Trasmettere ogni eventuale seguito.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo e/o l'insorgenza di un pregiudizio nei confronti della Compagnia dovuto all'eventuale ritardo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

La Contraente/Assicurata deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti (luogo, data, cause se note, conseguenze se conosciute, nominativi e generalità delle persone coinvolte) documenti relativi al sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Compagnia per la migliore soluzione della pratica.

Resa la denuncia, la Contraente/Assicurata:

- è tenuta a fornire alla Compagnia di assicurazioni tutti le documentazioni e le informazioni necessarie e richieste per la istruttoria del caso;
- non deve, senza il previo consenso scritto della Compagnia di assicurazioni, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese relative alla richiesta di risarcimento del danno;
- deve indicare il nominativo del legale a cui verrà affidato il patrocinio in giudizio, fornendo un preventivo di massima.

GESTIONE DEL SINISTRO

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

POLIZZA TUTELA LEGALE

In breve

- Inviare denuncia a GBSAPRI, con indicazione del nominativo del legale incaricato dal soggetto assicurato, da scegliere tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici giudiziari competenti a decidere sulla controversia oggetto del sinistro;
- Trasmettere delibera e/o atto di gradimento della Contraente circa il nominativo del legale indicato dalla persona assicurata;
- Trasmettere ogni eventuale seguito.

Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato (persona fisica o giuridica), in caso di sinistro, deve darne immediata comunicazione alla Compagnia per il tramite del Contraente, che, entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio Competente ne ha avuto conoscenza deve inviare denuncia al Broker e/o alla Compagnia, allegando:

- copia degli atti e delle documentazioni rilevanti;
- una descrizione dei fatti che hanno originato il sinistro;
- il nominativo del Legale e/o del consulente/perito incaricato a cui l'Assicurato ha affidato la controversia, corredato da atti di nomina e comunicazioni intercorse e di preventivo redatto in base all'art. 22 bis del D.M. n. 55/2014, aggiunto dal D.M. n.147/2022.

In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Compagnia contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Successivamente il Broker potrà, in via preliminare, valutare se il sinistro possa rientrare nelle garanzie previste nell'Oggetto dell'assicurazione e nel periodo di validità della polizza.

Gestione del sinistro

Il Broker aprirà la pratica di sinistro, segnalerà il danno alla Compagnia, dandone comunicazione alla Contraente.

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un sinistro da parte della Compagnia, l'Assicurato è tenuto ad informare gli Assicuratori e il Legale incaricato in modo veritiero e completo di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

Liquidazione

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La liquidazione delle spese dovrà avvenire a favore della Contraente, salva sua espressa autorizzazione alla liquidazione in favore degli Assicurati.

Prescrizione

Il diritto derivante dal contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 Cod. Civile). La prescrizione può essere interrotta con atti aventi efficacia a norma dell'art. 2943 Codice Civile.

e-mail Ufficio Sinistri: ufficiosinistri@gsapri.it;

e-mail Responsabile Ufficio Sinistri: massimiliano.desimone@gsapri.it